

---

# Tregua fiscale: quali sono gli errori formali sanabili con 200 euro?

---

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 7 Marzo 2023

Riportiamo un elenco di **errori formali** che possono aiutare a capire quali sono quelli **sanabili con il versamento di 200 euro** per anno di imposta in unica soluzione **entro il 31 marzo** prossimo, oppure **in due rate di pari importo**, la prima entro il **31 marzo 2023** e la seconda entro il **31 marzo 2024**.

La **reintroduzione del condono** (ora chiamato *tregua fiscale*) per le **irregolarità o errori formali** (già precedentemente introdotto nel 2018 con l'articolo 9, commi da 1 a 8, del D.L. n. 119/2018) ha causato il "*risorgere*" di discussioni tra gli addetti ai lavori, che rendono opportuno stabilire **quali sono gli errori definibili formali e quindi sanabili** entro il ...

Ora le regole sono dettate dai commi 166-173 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023, legge 29/12/2022 n. 197.

## Le irregolarità formali

Innanzitutto, qualsiasi sia l'**irregolarità formale**, ai fini del **condono**, occorre che riguardi la materia delle **imposte sui redditi, Iva o IRAP** (non sono sanabili quindi le violazioni formali inerenti l'imposta di registro e l'imposta di successione), e che le violazioni siano state **commesse entro il 31/10/2022**.

Nessuna preclusione soggettiva, dunque, ma solo oggettiva e temporale.

In quanto formali, deve trattarsi di violazioni che non rilevano per la determinazione della base imponibile e sul pagamento di tali tributi.

Non occorre confondere le violazioni formali con quelle meramente formali (che non sono sanzionate): le prime, ossia quelle condonabili, sono inosservanze di formalità e adempimenti suscettibili di ostacolare l'attività di controllo, anche solo in via potenziale.



## **Gli errori formali sanabili con la tregua fiscale 2023**

Vediamo allora, sulla scorta anche di quanto condiviso dalla prassi, di fornire un elenco di errori formali, ossia condonabili:

- la presentazione di dichiarazioni annuali redatte **non conformemente ai modelli approvati**, ovvero l'errata indicazione o l'incompletezza dei dati relativi al contribuente; si sottolinea come questa sia l'unica infrazione formale relativa alle dichiarazioni, sicché in nessun caso l'omessa dichiarazione (Redditi, Iva, Irap o 770) può essere considerata errore formale;
- l'omessa o irregolare presentazione delle **LiPe**, se ed in quanto l'imposta risulti assolta e non anche quando la violazione abbia avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli **elenchi Intrastat**;
- l'irregolare tenuta e conservazione delle **scritture contabili**;

- l'omessa restituzione dei **questionari** inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l'omissione, incompletezza o inesattezza delle **dichiarazioni d'inizio, o variazione dell'attività**;
- l'erronea compilazione della **dichiarazione d'intento** che abbia determinato l'annullamento della dichiarazione precedentemente trasmessa invece della sua integrazione;
- l'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in **violazione del principio di competenza**, sempre che la violazione non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento;
- la tardiva trasmissione delle **dichiarazioni da parte degli intermediari**;
- l'omessa o tardiva comunicazione dei dati al **sistema tessera sanitaria**;
- l'omessa comunicazione della **proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca**;
- la violazione degli obblighi inerenti alla **documentazione** (quindi anche l'omessa o tardiva fatturazione) e **registrazione delle operazioni imponibili** ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;
- la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione (quindi anche l'omessa o tardiva fatturazione) e alla registrazione delle operazioni **non imponibili, esenti o non soggette ad Iva**, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;
- la **detrazione dell'Iva**, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode;
- l'irregolare applicazione delle disposizioni concernenti il **reverse charge**, in assenza di frode, e solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento;

- l'omesso **esercizio dell'opzione** nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, salva l'ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l'istituto della remissione in bonis (ad esempio, quella destinata all'Enea);
- la mancata iscrizione al **VIES**.

Ricordiamo anche un passaggio della legge molto importante: al comma 168 (articolo 1) della sopra citata legge di bilancio 2023 è precisato che:

- la regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute (200 euro per ogni annualità che si intende sanare; in unica soluzione oppure in due rate di pari importo al 31/3/2023 e 31/3/2024);
- e, evidenziamo: con la **rimozione delle irregolarità od omissioni**.

*NdR: Potrebbe interessarti anche...[Compliance su fatture o corrispettivi inviati in ritardo: valutazioni di convenienza](#)*

*A cura di Danilo Sciuto*

Martedì 7 Marzo 2023

**Tutto quesiti sulla Tregua fiscale 2023**

**Approfitta del webinar per sottoporre i tuoi quesiti a Dario Deotto e Luigi Lovecchio!**

### Webinar in Diretta

Quando: mercoledì 8/3/2023, ore 15.00-18.00



L'iscrizione include:

- **ALMENO una risposta ad 1 quesito garantita, ma a seconda del tempo a disposizione anche altre**
- accesso al webinar in diretta,
- accesso alla registrazione per 365 giorni.

I quesiti devono essere **inviati entro le ore 15.00 del giorno prima (07/03/2023)** all'indirizzo [formazione@commercialistatelematico.com](mailto:formazione@commercialistatelematico.com)

Si chiede quindi di far presente via email il **quesito primario** del quale si desidera ricevere risposta. Gli eventuali ulteriori quesiti saranno **affrontati solo se rimarrà del tempo a disposizione**.

**Accreditamento:** in fase di accreditamento per Commercialisti (3 CFP).

**Chiusura iscrizioni:** ore 15.00 del 07/03/2023, salvo esaurimento posti.

[\*\*SCOPRI DI PIU' >\*\*](#)